

L'ALTA CORTE

2020 Reg. nr.

COS

IN MATERIA DI OMEGA LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

E IN MATERIA DI MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.

E IN MATERIA DELL'ASSURANCE COMPANIES ACT 1909

E IN MATERIA DELL'INSURANCE ACT 1989

**E IN MATERIA DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (ASSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONE) 2015**

ISTANZA

ALL'ALTA CORTE

L'Umile Istanza degli amministratori di Omega Life Designated Activity Company ("**Omega**") (i cui rispettivi nomi e indirizzi sono indicati nel **Primo Programma**) mostra quanto segue:

Sezione 1: Omega

1. Omega è una compagnia di assicurazioni sulla vita con numero di registrazione 307509 e sede legale in 26 Upper Pembroke Street, Dublino 2. Omega è stata costituita nello Stato in data 8 giugno 1999 ai sensi della legislazione irlandese con ragione sociale Vicenza Life Limited, società a responsabilità limitata. In data 12 aprile 2011 ha cambiato denominazione diventando Cattolica Life Limited. Il 13 luglio 2016, Omega si è convertita in una *designated activity company* ai sensi della parte 16 del Companies Act 2014. In data 9 giugno 2020, ha cambiato la sua denominazione in Omega Life Designated Activity Company.
2. Lo statuto di Omega prevede che gli scopi per i quali Omega è stata costituita sono, tra l'altro:
 - (a) *"esercitare in qualsiasi parte del mondo l'attività di compagnia assicurativa che effettua operazioni ordinarie di assicurazione sulla vita"* (Articolo 3 (A)(1));
 - (b) riassicurare o contro-assicurare uno qualsiasi dei rischi assunti da Omega (Articolo 3 (A)(2));

- (c) *“svolgere le attività di una compagnia di assicurazioni sulla vita, compresa la vendita e l'acquisto o il riacquisto di vitalizi e interessi reversibili, e sulla vita o altri interessi di durata o inizio incerti, e sovvenzioni per i figli, e tutte le altre attività attinenti o comunemente effettuate da compagnie di assicurazione sulla vita”* (articolo 3 (A)(25)); e
- (d) *“svolgere tutte le altre attività accessorie o favorevoli al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra o uno qualsiasi di essi”* (Articolo 3 (A)(27)).
3. Omega è autorizzata dall'articolo 3 (A)(19) del suo atto costitutivo a *“vendere o altrimenti disporre o trasferire l'attività, la proprietà, i diritti e le attività della Società o di qualsiasi filiale o parte di essa, per un corrispettivo pagabile in contanti o in azioni, obbligazioni o titoli di qualsiasi altra società, o parzialmente in ciascuna di tali modalità di pagamento, o per qualsiasi altro corrispettivo che possa essere ritenuto appropriato ai sensi e in conformità con la legge.”*
4. Omega è autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda (la **“Banca Centrale”**) a svolgere attività di assicurazione sulla vita in Classe I (*Assicurazione sulla vita e contratti per il pagamento di vitalizi, ma escluse le Classi II e III*), Classe III (*Contratti collegati a fondi di investimento*) e Classe IV (*Contratti di assicurazione sanitaria permanente*) come stabilito nell'Allegato 2 del Regolamento 2015 dell'Unione Europea (Assicurazione e Riassicurazione) (il **“Regolamento 2015”**).
5. A partire dal 4 giugno 2020, l'unico azionista di Omega è Monument Re Limited, la quale è una società costituita ai sensi delle leggi delle Bermuda, con sede legale in Crown House, 4 Par-la-Ville Road, Hamilton HM08, Bermuda.

Sezione 2: Contesto

6. Omega, essendo un assicuratore registrato in Irlanda e regolamentato dalla Banca Centrale, ha accettato di vendere la sua Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento (**“Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento”**, come definita nel regime di trasferimento previsto nella presente Istanza (il **“Regime”**)) a Monument Assurance Luxembourg SA (**“MAL”**), la quale è una compagnia di assicurazione sulla vita lussemburghese.
7. I termini del trasferimento dell'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento (che include le Polizze oggetto di Trasferimento, i Contratti oggetto di Trasferimento, le

Attività oggetto di Trasferimento e le Passività oggetto di Trasferimento) sono stabiliti nel Regime.

8. L'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento comprende le attività di assicurazione sulla vita che rientrano nella Classe I (*assicurazione sulla vita e contratti per il pagamento di rendite per la durata della vita umana, ma escluse le Classi II e III*), Classe III (*Contratti collegati a fondi di investimento*) e Classe IV (*Contratti di assicurazione sanitaria permanente*) come stabilito nell'Allegato 2 del Regolamento 2015. Tutte le Polizze oggetto di Trasferimento rientrano nell'autorizzazione di Classe III di Omega.
9. Resta inteso che l'interesse legale nell'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento verrà trasferito a MAL con effetto dalle 23:59 del 31 dicembre 2020 (la "**Data di Efficacia del Regime**").

Sezione 3: La Cessionaria

10. MAL è una compagnia di assicurazione sulla vita ai sensi delle leggi del Granducato del Lussemburgo con il numero di registrazione B73935 e sede legale in 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo.
11. MAL è stata costituita ai sensi delle leggi del Lussemburgo come società per azioni in data 8 febbraio 2000 con ragione sociale ASPECTA Assurance International Luxembourg S.A. Il suo nome è stato cambiato in Monument Assurance Luxembourg S.A. in data 11 ottobre 2018.
12. Gli scopi per i quali MAL è stata costituita sono descritti in dettaglio nell'articolo 2 del suo statuto e sono, tra l'altro:

Art. 2. *Lo scopo di questa società è la conduzione di qualsiasi attività assicurativa, di coassicurazione o riassicurazione nel Granducato del Lussemburgo e a livello internazionale per proprio conto nell'ambito delle "assicurazioni sulla vita", ad es.*

1) Operazioni di assicurazione e riassicurazione

- *in caso di decesso;*
- *in caso di sopravvivenza, con o senza riassicurazione;*
- *in caso di assicurazione mista sulla vita;*
- *in relazione a eventuali altri titoli ulteriormente inseriti in un'assicurazione sulla vita, che - a seguito di malattia o di infortunio,*

cioè in caso di invalidità - prevedono un pagamento in aggiunta al pagamento principale che non è considerato risarcimento;

2) *Attività di capitalizzazione;*

3) *Gestione di fondi pensione collettivi;*

E di tutte le operazioni generali di natura finanziaria, transazioni di beni mobili e attività immobiliari, investimenti nell'attività, sottoscrizioni, acquisti e vendite di titoli o azioni, costituzione di società e potenzialmente qualsiasi altro commercio o attività industriale che sia direttamente collegata allo scopo della società sopra indicata o che possa facilitare il raggiungimento e lo sviluppo di tale scopo.

Quanto sopra è efficace ai sensi delle restrizioni che la legge impone alle compagnie di assicurazione.

13. MAL è autorizzata dal Ministero delle Finanze del Lussemburgo e supervisionata dal Commissariat Aux Assurances del Lussemburgo a svolgere attività di assicurazione sulla vita di Classe I (*assicurazione sulla vita e contratti per il pagamento di rendite per la durata della vita umana, ma escluse le Classi II e III*), Classe II (*Assicurazione di nuzialità, assicurazione di natalità*), Classe III (*Contratti collegati a fondi di investimento*), Classe VI (*Operazioni di Capitalizzazione*) e Classe VII (*Gestione di fondi pensione di gruppo*) come stabilito nell'Allegato 2 del Regolamento 2015.
14. La licenza di MAL del Ministro delle Finanze del Lussemburgo è sufficientemente ampia da consentirle di acquisire e portare avanti l'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento che è stata fino a ora svolta da Omega ai sensi del Regolamento 2015.
15. MAL è autorizzata ad acquisire l'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento ai sensi dell'Articolo 2 (3) del suo Statuto che prevede “*La gestione di fondi pensione collettivi e di tutte le operazioni generali di natura finanziaria, transazioni di beni mobili e attività immobiliari, investimenti nell'attività, sottoscrizioni, acquisti e vendite di titoli o azioni, costituzione di società e potenzialmente qualsiasi altro commercio o attività industriale che sia direttamente collegata allo scopo della società sopra indicata o che possa facilitare il raggiungimento e lo sviluppo di tale scopo.*”
16. L'unico azionista di MAL è Cannon Strategic Holdings Limited, la quale è una società costituita secondo le leggi del Regno Unito, con sede legale in 1 Kings Street, Londra, Regno Unito, EC2V 8AU.

Sezione 4: Il Trasferimento Proposto

17. È stato deliberato dal consiglio di amministrazione di Omega in data 27 luglio 2020 e dalla riunione dei soci di MAL in data 1° luglio 2020, in conformità con i rispettivi requisiti di governance interna, che in seguito all'autorizzazione di questa Onorevole Corte e della ricezione l'approvazione delle autorità di vigilanza competenti, l'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento sarà trasferita da Omega a MAL alla Data di Efficacia del Regime. MAL possiede 3 filiali in Italia, Spagna e Germania. La strutturazione dell'amministrazione dell'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento è in esame ed è in discussione con la Banca Centrale e il Commissariat Aux Assurances. Si sta valutando la gestione dell'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento da parte della Filiale italiana di MAL.
18. Lo scopo commerciale principale del Regime è prevedere il trasferimento dell'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento da Omega a MAL. Monument Re Limited è l'unico azionista di Omega e sia Omega che MAL fanno infine parte del gruppo di società Monument (il **"Gruppo Monument"**). Secondo i termini del Regime a partire dalla Data di Efficacia del Regime, MAL assumerà l'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento. Il trasferimento consente a MAL di integrare il suo portafoglio di attività esistente e consentirà a Omega di cessare l'attività assicurativa, di cedere la sua autorizzazione alla Banca Centrale e, infine, di iniziare il processo di liquidazione volontaria dei membri in conformità con il Companies Act 2014 nel 2021.
19. Lo Stato Membro dell'Unione Europea/dello Spazio Economico Europeo (**"SEE"**) in cui sono state stipulate le Polizze oggetto di Trasferimento ai fini del Regolamento 2015 è l'Italia.
20. A seguito della stipula delle Polizze oggetto di Trasferimento, un piccolo numero di Assicurati oggetto di Trasferimento si è successivamente trasferito in Francia, Spagna e Germania nello SEE e nei seguenti paesi terzi: Svizzera, Cina, Australia, Argentina, Sud Africa e Stati Uniti. Di conseguenza, vi sono Assicurati oggetto di Trasferimento residenti nei seguenti Stati membri dello SEE:
- (a) Italia;
 - (b) Francia;
 - (c) Spagna; e
 - (d) Germania.
- (gli **"Stati membri dell'Impegno"**).

21. Per completezza, tengo a precisare che Omega è in procinto di trasferire l'amministrazione del servizio clienti da AON Italia S.r.l. ("**Aon**") a Quality Insurance Services Luxembourg S.a.r.l. (filiale italiana) ("**QIS**") (che verrà rinominata Monument Assurance Services Luxembourg S.à r.l.). MAL attualmente esternalizza la maggior parte delle sue operazioni a QIS. La nomina di QIS come fornitore di servizi di Omega garantirà la continuità per tutti gli assicurati di MAL in futuro. Questa transizione dovrebbe essere completata intorno al 17 novembre 2020. Di conseguenza, si consiglia agli Assicurati oggetto di Trasferimento che hanno domande sul Trasferimento Proposto o in relazione alla loro polizza di contattare Aon fino al 17 novembre 2020 e di contattare QIS a partire dal 18 novembre 2020. Ciò verrà indicato nel documento FAQ per l'Assicurato che verrà rilasciato agli Assicurati oggetto di Trasferimento (come descritto di seguito). Omega collaborerà con Aon e QIS per garantire una transizione graduale in questo senso.

Sezione 5: Rapporto dell'Attuario Indipendente

22. Ai sensi della sezione 13 (3) (b) della Legge del 1909, Brian Morrissey di KPMG, un attuario indipendente (l'"**Attuario indipendente**"), ha redatto un rapporto datato 17 agosto 2020 (il "**Rapporto**").
23. Il rapporto espone l'opinione dell'Attuario Indipendente in merito ai probabili effetti del Regime sugli Assicurati e include (i) gli Assicurati oggetto di Trasferimento e (ii) gli Assicurati della Cessionaria (come entrambi definiti nel Regime).
24. Una conclusione dei principali risultati dell'Attuario Indipendente è contenuta nella sezione 2.1.5 del Rapporto.
25. Nel completare il Rapporto, l'Attuario Indipendente ha esaminato le conseguenze e le potenziali conseguenze del Regime. L'Attuario Indipendente ha identificato i gruppi di assicurati interessati e ha considerato (i) l'impatto del Regime sulla sicurezza di ciascun gruppo di Assicurati, (ii) l'impatto del Regime sulle aspettative di beneficio di ciascun gruppo di Assicurati e (iii) altri aspetti dell'impatto del Regime, compreso il servizio agli Assicurati e qualsiasi cambiamento nell'amministrazione o in altri accordi.
26. In considerazione dell'impatto del Regime sia sugli Assicurati oggetto di Trasferimento che sugli Assicurati della Cessionaria, l'Attuario Indipendente ha osservato che, a suo avviso (i) il Regime non avrà un effetto negativo sostanziale sulle aspettative di beneficio ragionevole di nessuno degli Assicurati coinvolti; e (ii) il rischio per la sicurezza dell'assicurato è remoto. Pertanto, è opinione dell'Attuario

Indipendente che gli Assicurati non saranno sostanzialmente influenzati negativamente dal Regime proposto.

Il Coefficiente di Copertura della Solvibilità di Omega e MAL (Sezione 8.2 del Rapporto)

27. L'Attuario Indipendente ha considerato la solidità patrimoniale relativa di Omega e MAL rispettivamente prima e dopo il trasferimento in relazione agli Assicurati. L'analisi si basa sulle più recenti informazioni finanziarie controllate al 31 dicembre 2019, inclusi i rendimenti regolamentari alla Banca Centrale, le informazioni finanziarie previste e i risultati provvisori preparati da Omega e MAL per l'anno 2020.
28. La posizione patrimoniale e di solvibilità prevista di MAL prima e dopo il trasferimento è riportata nella Tabella A di seguito. Ciò si basa sui risultati pro-forma al 31 dicembre 2019 e, a fini comparativi, include la posizione di solvibilità di Omega.

Tabella 8.1: stato di solvibilità pro-forma di MAL al 31 dicembre 2019 (milioni di €)				
Componente	Omega - pre-trasferimento	Omega - polizze da trasferire*	MAL - pre-trasferimento	MAL - post-trasferimento
<i>Prima della riassicurazione intragruppo</i>				
Fondi propri	18,7	1,8	30,3	30,8
SCR	4,8	4,7	5,1	9,5
Fondi propri in eccesso su SCR	13,9	-2,9	25,2	21,4
Coefficiente di copertura della solvibilità	388%	38%	595%	325%

29. L'Attuario Indipendente osserva che dopo il trasferimento, il livello dei fondi propri di MAL dovrebbe aumentare da 30,3 milioni di euro a 30,8 milioni di euro a seguito del trasferimento delle attività e delle passività di Omega al bilancio di MAL. L'Attuario Indipendente osserva nella sezione 8.2.2. della Relazione che *“la visione combinata è leggermente inferiore alla somma delle due società a causa dell'indennità per il corrispettivo concordato tra le due parti e dell'aumento del margine di rischio di circa 0,5 milioni di € (ovvero quando i fattori di rischio vengono combinati e quindi applicati al Coefficiente di Copertura della Solvibilità (SCR) combinato, il margine di rischio risultante è maggiore della somma dei margini di rischio delle singole società)”*. L'Attuario indipendente osserva che *“l'SCR di MAL dovrebbe aumentare da 5,1 milioni di € a 9,5 milioni di €.”*. L'incremento è il risultato della maggiore esposizione al rischio di mercato introdotta dal portafoglio Omega. L'Attuario Indipendente osserva

che *“la visione combinata è inferiore a causa di una riduzione del rischio di insolvenza della controparte e di un effetto di diversificazione positivo.”* Il livello dei Fondi Propri diminuisce di poco, da 25,2 milioni di € a 21,4 milioni di €, tuttavia l'Attuario Indipendente riconosce che *“la copertura della solvibilità di MAL al 325% è ancora al di sopra del livello obiettivo di gestione del capitale interno e ben al di sopra dei livelli minimi regolamentari.”*

30. Sia prima che dopo il trasferimento, l'Attuario Indipendente osserva che gli Assicurati della Cessionaria *“hanno una forte posizione normativa in termini di soddisfacimento dei requisiti normativi minimi e dei propri obiettivi di gestione del capitale”*.
31. L'attuario indipendente osserva che *“I risultati di cui sopra non riflettono gli accordi di riassicurazione che la direzione di MAL si aspetta di mettere in atto in relazione alle polizze di Omega”*. Secondo l'Attuario Indipendente, mentre la direzione del MAL intende mettere in atto coperture riassicurative, i piani a riguardo non sono ben sviluppati. L'Attuario Indipendente ha considerato la valutazione complessiva del Regime se la copertura riassicurativa dovesse essere messa in atto alla Data di Efficacia del Regime. Il Rapporto rileva che se *“viene consentita la riassicurazione pianificata, gli impatti sono meno rilevanti: l'aumento dei Fondi propri e dei requisiti patrimoniali è inferiore, con un impatto meno significativo sulla copertura della solvibilità”*. Secondo l'Attuario Indipendente *“ciò è utile da notare dal punto di vista degli [Assicurati della Cessionaria], poiché la riassicurazione pianificata è di natura simile alle strutture di riassicurazione esistenti che sono già in essere.”*
32. In relazione agli Assicurati oggetto di Trasferimento, l'Attuario Indipendente rileva che prima del trasferimento *“gli assicurati di Omega hanno una forte posizione di capitale regolamentare con un coefficiente di copertura della solvibilità del 388%. Tuttavia, la forte posizione di capitale regolamentare riflette l'azione di gestione inclusa per trasferire le polizze entro 18 mesi.”* Secondo l'Attuario Indipendente, questa è una considerazione chiave in quanto, senza l'azione di gestione, *“Omega subirebbe diseconomie di scala e gli alti costi di TPA in essere, e la sua solvibilità sarebbe minacciata se questi fossero rispecchiati pienamente.”* Il rapporto afferma che dal processo ORSA di Omega, non è possibile eseguire una liquidazione solvibile dell'attività senza tali azioni. L'Attuario Indipendente osserva che *“gli assicurati, in assenza dell'azione gestionale, implicita nella base normativa e nel conseguente trasferimento, fanno parte di un'entità relativamente debole”*.
33. L'Attuario Indipendente conclude, in relazione ai requisiti patrimoniali che:

- i. Il Regime non avrà un effetto negativo sostanziale sulla sicurezza finanziaria degli Assicurati oggetto di Trasferimento e degli Assicurati della Cessionaria; e
- ii. Il livello dei Fondi Propri e della copertura della solvibilità di MAL post-trasferimento è ampiamente superiore al minimo regolamentare ed è al di sopra dei livelli obiettivo interni fissati da MAL.

Obiettivi di capitale di Omega e MAL (Sezione 8.2.3 del Rapporto)

34. Per quanto riguarda gli obiettivi di capitale, l'Attuario Indipendente osserva che sia Omega che MAL *“hanno definito un livello di capitale obiettivo superiore all'SCR complessivo di Solvency II. Omega cerca di mantenere un capitale sufficiente a consentirle di operare per un periodo di 18 mesi prima che la copertura SCR scenda a un coefficiente di copertura del 150%. L'obiettivo di MAL è quello di mantenere un coefficiente di solvibilità regolamentare superiore o pari al 135%”*. Il Rapporto rileva che, come percentuale dell'SCR, l'approccio di MAL è quello di raggiungere un livello (135% dell'SCR) inferiore a quello di Omega (150% dell'SCR). Tuttavia, MAL ha un livello più elevato di Fondi propri in eccesso rispetto all'SCR in termini assoluti (25,2 milioni di € contro 13,9 milioni di €). L'approccio adottato è simile in entrambe le entità e non ci saranno revisioni nell'approccio a seguito del Regime.

Regime Aziendale e Solvibilità Prevista (Sezione 8.2.4 del Rapporto)

35. L'Attuario Indipendente ha considerato il piano aziendale e la solvibilità prevista rispettivamente per Omega e MAL e ha osservato che il Regime non ha alcun impatto significativo sulla solvibilità prevista di Omega. Per MAL, l'Attuario Indipendente non ha individuato alcuna preoccupazione in merito alla prevista solvibilità di MAL dopo il trasferimento.

Test di Sensibilità (Sezione 8.2.5 del Rapporto)

36. L'Attuario Indipendente ha considerato la sensibilità Omega e MAL, partecipanti al Regime, a varie questioni di rischio e non sono state identificate questioni rilevanti.

Profilo di Rischio (Sezione 8.2.6 del Rapporto)

37. L'Attuario Indipendente ha considerato le principali differenze derivanti dal mix delle attività di Omega e MAL e dall'impatto che avrebbe sugli Assicurati. L'attuario indipendente non ritiene che gli Assicurati oggetto di Trasferimento siano svantaggiati dal Regime poiché *“la gestione di questo rischio è la specialità di MAL e costituisce*

una parte fondamentale del suo Regime aziendale per il futuro". Allo stesso modo, gli Assicurati della Cessionaria non sono svantaggiati a seguito del Regime.

Conclusione sull'Impatto del Regime sulla Garanzia delle Polizze (Sezione 8.4 del Rapporto)

38. L'Attuario Indipendente ha considerato i seguenti elementi chiave nella valutazione della sicurezza degli Assicurati oggetto di Trasferimento e degli Assicurati della Cessionaria: i) Requisiti del regime normativo ; (ii) risorse di capitale disponibili; (iii) profilo di rischio; (iv) profilo del capitale; e (v) piani di mitigazione del rischio e del capitale. Sulla base della considerazione di questi elementi chiave da parte dell'Attuario Indipendente, il rischio che i benefici degli assicurati vengano influenzati negativamente in termini di garanzia finanziaria è remoto. Pertanto, gli Assicurati oggetto di Trasferimento e gli Assicurati della Cessionaria non saranno sostanzialmente influenzati negativamente dal Regime proposto.

Equo trattamento degli assicurati (Sezione 9 del Rapporto)

39. L'Attuario Indipendente ha inoltre considerato gli effetti del Regime sull'equo trattamento degli Assicurati, concentrandosi sui seguenti aspetti:
- (a) Garanzia dei benefici - il Regime non avrà un effetto negativo significativo, i benefici sono garantiti e saranno pagati alla scadenza.
 - (b) Gamma di fondi - non ci saranno modifiche agli attuali fondi di investimento disponibili per le Polizze oggetto di Trasferimento o le Polizze di MAL esistenti (tenendo conto dei requisiti normativi locali applicabili).
 - (c) Diritto ai benefici - le pratiche esistenti in materia di pagamenti per riscatto, scadenza, trasferimento, morte o conversione rimarranno in vigore dopo il trasferimento. Il Rapporto rileva inoltre che richieste di risarcimento che vengono liquidate nell'ambito del normale svolgimento dell'attività verranno trattate allo stesso modo dopo il trasferimento. Gli sconti sui fondi attualmente ricevuti da alcuni Assicurati oggetto di Trasferimento continueranno a essere pagati (in base ai termini e alle condizioni della polizza). Per le richieste di risarcimento contestate, il Rapporto nota che i processi di gestione delle richieste di risarcimento all'interno di Omega e MAL sono simili e l'approccio non sarà influenzato dal Regime.

- (d) Termini e condizioni delle polizze - Il Rapporto rileva che non ci saranno modifiche ai termini e alle condizioni delle Polizze oggetto di Trasferimento o delle polizze di MAL esistenti.
- (e) Standard di servizio - è intenzione di MAL mantenere il rapporto esistente con IPSI per circa 6 mesi dopo la Data di Efficacia mediante la novazione del contratto esistente di IPSI con Omega. Pertanto, gli standard di servizio rimarranno invariati a seguito del Regime per tutti gli Assicurati per circa 6 mesi dopo la Data di Efficacia del Regime. L'Attuario Indipendente osserva che *“è un presupposto fondamentale che questo accordo amministrativo possa essere trasferito e possa continuare a essere fornito a MAL dall'Irlanda dopo il Regime.”* A questo proposito, Omega ha contattato IPSI per discutere il trasferimento del contratto esistente.
- (f) Spese e oneri - il Rapporto rileva che non vi è alcuna intenzione da parte di MAL di modificare gli oneri applicati dopo il completamento del Regime.
- (g) Costi del Regime - l'Attuario indipendente rileva che tutti i costi saranno a carico degli azionisti di Omega e MAL e nessun costo sarà sostenuto dagli Assicurati. L'Attuario Indipendente rileva che l'attuazione del Regime non avrà un effetto negativo sull'equo trattamento degli assicurati a tale riguardo e che non ha problematiche specifiche da evidenziare.
- (h) Discrezionalità - poiché MAL si adopererà per mantenere le strutture esistenti, non emergono problematiche che possano avere un impatto negativo sugli Assicurati.
- (i) Reclami e ricorso - l'Attuario indipendente rileva che le procedure di gestione dei reclami adottate da entrambe le entità al momento sono ben allineate e che gli Assicurati continueranno a essere in grado di inoltrare i reclami all'ombudsman di competenza presso il quale l'assicuratore viene regolato. Dopo il Regime, l'ombudsman competente sarà l'Ombudsman delle Assicurazioni in Lussemburgo e ciò non avrà conseguenze sostanziali per gli Assicurati.
- (j) Tassazione - il Rapporto rileva che non vi è alcuna indicazione che il Regime innescherebbe un “evento addebitabile” per gli Assicurati e, di conseguenza, si prevede che gli Assicurati oggetto di Trasferimento non saranno influenzati dal Regime in materia di tassazione. Il Rapporto rileva che MAL diventerà

l'Agente Fiscale in base al sistema italiano di ritenuta fiscale per gli Assicurati oggetto di Trasferimento e ciò includerà il diritto a ricevere futuri recuperi fiscali ai sensi del sistema italiano di ritenuta fiscale dietro al pagamento di un corrispettivo specifico.

- (k) Comunicazioni agli Assicurati - il Rapporto rileva che, sulla base della valutazione dell'Attuario Indipendente delle bozze della circolare per gli assicurati, non vi sono problematiche da evidenziare. L'Attuario Indipendente osserva di essere a suo agio con questo approccio di comunicazione e del fatto che gli Assicurati della Cessionaria non saranno in alcun modo svantaggiati dal fatto che non riceveranno una copia di questo Rapporto o del Rapporto di sintesi.

40. L'Attuario Indipendente osserva che, nel complesso, l'attuazione del Regime non avrà un effetto negativo rilevante sul trattamento equo degli Assicurati.

Sezione 6: Questioni di Regolamentazione

41. Ai fini dell'articolo 41 del Regolamento 2015, Omega ha notificato alla Banca Centrale il Regime proposto in data 26 giugno 2020.
42. Ai sensi del Regolamento 41(3)(a) del Regolamento 2015, il Regime proposto non può essere attuato senza aver ottenuto la certificazione del Commissariat aux Assurances del Lussemburgo (l'autorità di regolamentazione lussemburghese di MAL) che, tenendo conto del Regime proposto, MAL possiede i fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità successivamente.
43. Ai sensi del Regolamento 41(3)(b) del Regolamento 2015, il Regime proposto non può essere attuato senza aver ottenuto anche l'accordo dell'autorità competente di ciascuno Stato Membro del SEE in cui i contratti *“sono stati stipulati, in virtù del diritto di stabilimento o della libertà di fornire servizi.”* Le Polizze oggetto di Trasferimento sono state tutte stipulate in Italia. Ciononostante, alcune autorità di regolamentazione dell'UE si aspettano di essere informate in merito al trasferimento in circostanze in cui vi sono assicurati residenti nella loro giurisdizione, nonostante i contratti non siano stati stipulati lì. Questa era la pratica prima che il Solvency II diventasse legge e, sebbene non sia strettamente richiesto dal Solvency II, può ritenersi prudente adottare questo approccio per evitare che qualsiasi autorità di regolamentazione sollevi il problema. Di conseguenza, il 24 luglio 2020, Omega ha richiesto alla Banca Centrale di notificare

l'autorità di regolamentazione in ciascuno Stato membro dello SEE in cui risiedono gli Assicurati oggetto di Trasferimento, come stabilito nell'Allegato 3.

44. Se le autorità di regolamentazione non rispondono alla Banca Centrale entro 3 mesi, la Banca Centrale avrà il diritto di ritenere che le autorità di regolamentazione abbiano acconsentito al Regime proposto.
45. La legge italiana prevede l'obbligo per la Cedente (Omega) di notificare direttamente all'autorità di regolamentazione italiana una proposta di trasferimento. Di conseguenza, l'avvocato per conto di Omega informa direttamente il regolatore italiano (IVASS) del trasferimento.

Sezione 7: Consulenza Legale Locale

46. In circostanze in cui gli Assicurati oggetto di Trasferimento risiedono in Germania, Francia e Spagna oltre che in Italia, è stata richiesta la consulenza di un consulente locale in ciascuna di queste giurisdizioni per garantire che Omega rispetti i propri requisiti di pubblicità/notifica in ciascuna di tali giurisdizioni. Le seguenti aziende sono state incaricate di fornire questa consulenza: (i) Italia (Studio Legale Candian), (ii) Germania (Hengeler Mueller), (iii) Francia (Spitz Poulle Kannan) e (iv) Spagna (Hogan Lovells). Inoltre, è stata richiesta la consulenza di Wildgen in Lussemburgo per garantire che tutti gli obblighi di notifica/pubblicità in Lussemburgo (essendo lo Stato Membro in cui è regolamentata MAL) fossero rispettati.

Sezione 8: Notifiche/Pubblicità

47. È stato preparato un Regime di comunicazione dettagliato per garantire che tutte le parti interessate siano a conoscenza del Regime proposto.
48. Al 31 marzo 2020, Omega aveva circa 7.931 polizze emesse che verranno trasferite a MAL secondo i termini del Regime. Nelle circostanze in cui l'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento comprende attività di assicurazione sulla vita, ai sensi della sezione 13 della Legge del 1909 è richiesto di trasmettere i documenti specificati dalla sezione 13(3)(b) della Legge del 1909 ai singoli assicurati di Omega e MAL.
49. Ai fini della sezione 13 della Legge del 1909, Omega ha preparato una lettera (la **"Circolare per gli Assicurati"**) sotto forma di circolare che espone i fatti sostanziali relativi al Regime e spiegherà la natura del Regime e, soggetta all'approvazione di questa Onorevole Corte, includerà una sintesi (piuttosto che la totalità) del Rapporto, approvato dall'Attuario Indipendente. Il sunto del Rapporto è stato approvato

dall'Attuario Indipendente, il quale è convinto che un sunto del Rapporto debba essere fornita agli Assicurati piuttosto che il testo completo del Rapporto come indicato nella Sezione 9.2.11 della Rapporto. Una copia della Circolare per gli Assicurati sarà inviata all'ultimo indirizzo conosciuto degli Assicurati oggetto di Trasferimento e sarà redatta in lingua italiana.

50. Un Assicurato oggetto di Trasferimento è residente in Spagna. A seguito di una consulenza legale da un consulente spagnolo, è necessario includere una formulazione specifica nella lettera inviata agli Assicurati oggetto di Trasferimento in Spagna. Di conseguenza, una lettera leggermente diversa sarà inclusa nella circolare per gli assicurati che verrà inviata a tale assicurato residente in Spagna.
51. In conformità con la sezione 13(3)(b) della Legge del 1909, la Circolare per gli Assicurati deve essere trasmessa a ciascun assicurato di Omega e MAL, al loro ultimo indirizzo noto, a meno che questa Onorevole Corte non indichi una direzione contraria. Nel caso in esame e nelle circostanze in cui l'Attuario Indipendente ha confermato nel suo Rapporto che il Regime non avrà alcun effetto negativo significativo sugli assicurati trasferiti, si propone che la Circolare per gli Assicurati non venga trasmessa agli assicurati esistenti di MAL. Si propone invece che la Circolare per gli Assicurati venga trasmessa solo agli Assicurati oggetto di Trasferimento. L'Attuario Indipendente ha confermato nel suo Rapporto di ritenere opportuno procedere in questo modo. Si propone pertanto, fatte salve le indicazioni di questa Onorevole Corte, che la Circolare per gli Assicurati venga trasmessa solo agli Assicurati oggetto di Trasferimento.
52. Ulteriori motivi per cui si ritiene che questa proposta sia appropriata sono indicati di seguito:
 - (a) che, dato il numero del numero totale di Assicurati coinvolti, il costo aggiuntivo e la spesa per l'invio della Circolare per gli Assicurati a ulteriori 30.500 assicurati (numero approssimativo di Assicurati della Cessionaria al 31 marzo 2020) sarebbe di circa €75.000 e come tale sarebbe sproporzionato rispetto a qualsiasi vantaggio che potrebbe essere ottenuto dagli Assicurati della Cessionaria dalla trasmissione della documentazione;
 - (b) la trasmissione di tale documentazione agli Assicurati della Cessionaria può causare inutili preoccupazioni e confusione da parte loro - vale a dire che i loro

diritti derivanti dalla loro polizza potrebbero essere in qualche modo compromessi dal Regime proposto, quando in realtà non è così;

- (c) nessuna ulteriore azione è richiesta dagli Assicurati della Cessionaria;
 - (d) il Rapporto dell'Attuario Indipendente mostra chiaramente che i profili di rischio delle Polizze oggetto di Trasferimento *“non sono sostanzialmente diversi in termini di caratteristiche di progettazione, funzionamento e rischi chiave da quelli già presenti nel bilancio di MAL”* (sezione 8.2.6) e quindi, il trasferimento non espone gli Assicurati della Cessionaria a nuovi tipi di rischi significativi;
 - (e) l'Attuario Indipendente conclude che *“il rischio che i benefici degli assicurati di MAL vengano influenzati negativamente in termini di garanzia finanziaria è remoto. Pertanto, a mio avviso, gli assicurati di MAL non saranno sostanzialmente influenzati negativamente dal Regime proposto”* (sezione 8.4.2);
 - (f) che la Corte può essere rassicurata dal fatto che, in conformità con l'altra direzione richiesta dalla Corte, il Regime proposto e l'udienza della Istanza saranno pubblicizzati in una serie di pubblicazioni, nonché sul sito web di Omega e MAL e inoltre, qualsiasi Assicurato che sia preoccupato di poter essere influenzato dal Trasferimento Proposto avrà il diritto di avvalersi dei servizi di assistenza telefonica pertinenti che saranno gestiti sia da Omega che da MAL.
53. In conformità con la Sezione 13(3)(a) della Legge del 1909 e fatte salve le indicazioni di questa Onorevole Corte, sarà pubblicato un avviso di intenzione di presentare questa istanza insieme alla data dell'udienza (**“Avviso di Pre-trasferimento”**) sulle seguenti testate (i) Iris Oifigiúil (ii) The Irish Independent (iii) The Irish Examiner e (iv) The Financial Times (International Edition).
54. Inoltre, in conformità con i requisiti della sezione 13(3)(c) della Legge del 1909, il Rapporto insieme all'istanza e al Regime (i **“Documenti di Trasferimento”**) sono tutti disponibili per la revisione dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) tra le ore 9:00 e le ore 17:00 presso (i) gli uffici del richiedente, 26 Upper Pembroke Street, Dublino 2 (ii) gli uffici degli avvocati del richiedente, Matheson, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2 (iii) la sede legale della Cessionaria in 5 rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo e (iv) la sede della Cessionaria in Italia, Viale Monza 265, 20126 Milano per un periodo di almeno quindici giorni dalla data del presente avviso. Data

l'attuale situazione con il COVID-19, se si desidera fissare un appuntamento per esaminare i documenti, preghiamo di contattare in prima istanza Ross Stevenson (ross.stevenson@monumentinsurance.com) / +44 1481 232209). Copie dei Documenti di Trasferimento saranno rese disponibili gratuitamente a qualsiasi assicurato della Richiedente o di MAL o qualsiasi persona che abbia sufficiente interesse nel trasferimento che ne faranno richiesta e sono anche disponibili per la visualizzazione e/o il download online su <http://www.monumentassurance.lu/> e <https://www.omegalife.ie/en/>.

55. Copie di questa Istanza e dei suoi programmi saranno notificate alla Banca Centrale dopo l'Udienza delle Istruzioni.
56. In conformità con il Regolamento 41(5)(b) del Regolamento 2015, un avviso del Regime proposto (avente la stessa forma dell'Avviso di Pre-Trasferimento) sarà pubblicato negli Stati Membri elencati al paragrafo 20 (essendo in questo caso gli Stati Membri dell'Impegno) (con l'esclusione dell'Irlanda) in conformità e nella misura richiesta dalle leggi di tali Stati Membri.

Sezione 9: Costi e Spese

57. Salvo quanto diversamente concordato per iscritto, tutti i costi e le spese relativi alla preparazione del Regime e alla richiesta di approvazione del Regime, inclusi i costi dell'Attuario Indipendente e il rispetto dell'Ordinanza, saranno sostenuti congiuntamente da Omega e MAL in eguali proporzioni. Nessun costo o spesa sarà sostenuto dagli Assicurati.

IL RICHIEDENTE, QUINDI, UMILMENTE RICHIEDE QUANTO SEGUE:

- (1) Un'Ordinanza ai sensi delle disposizioni della Sezione 13 della Legge del 1909 (e successive modifiche), del Regolamento 2015 e della Sezione 36 dell'Insurance Act 1989 (e successive modifiche) che autorizzi il Regime (allegato alla presente);
- (2) Un'Ordinanza ai sensi della Sezione 36 dell'Insurance Act 1989 che stabilisca le seguenti disposizioni accessorie per l'attuazione del Regime, e che ciascuna di tali disposizioni abbia effetto dalla Data di Efficacia del Regime, salvo diversa indicazione nel presente documento: -
 - (i) l'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento (che include le Polizze di Trasferimento, le Attività oggetto di Trasferimento, le Passività oggetto di

Trasferimento e i diritti di Omega nei Contratti oggetto di Trasferimento (ciascuno come definito nel Regime)) sarà trasferita a MAL;

- (ii) che tutti i diritti, i vantaggi e i poteri conferiti o attribuiti a Omega e le responsabilità imposte a Omega da o ai sensi dei Contratti oggetto di Trasferimento saranno trasferiti a MAL;
- (iii) che tutti i premi o gli importi attribuibili o riferibili alle Polizze oggetto di Trasferimento saranno pagabili a MAL;
- (iv) che MAL avrà diritto a tutte le difese, pretese, domande riconvenzionali e diritti di compensazione ai sensi o in relazione a uno qualsiasi dei Contratti oggetto di Trasferimento che sarebbero stati a disposizione di Omega.
- (v) tutti i riferimenti in uno qualsiasi dei Contratti oggetto di Trasferimento a Omega, al consiglio di amministrazione di Omega o a qualsiasi altro funzionario o agente di Omega devono essere letti come riferimenti a MAL, al consiglio di amministrazione di MAL o a qualsiasi altro funzionario, dipendente o agente di MAL o, se del caso, agenti di MAL a cui è stata delegata l'amministrazione svolta da MAL. In particolare, ma senza limitazioni, tutti i diritti e/o doveri esercitabili o espressi come esercitabili o le responsabilità che devono essere prese in carico da Omega, dal consiglio di amministrazione di Omega o da qualsiasi altro funzionario o agente di Omega in relazione a una qualsiasi delle Polizze oggetto di Trasferimento dalla e dopo la Data di Efficacia del Regime sarà esercitabile o dovrà essere eseguita da MAL, dal consiglio di amministrazione di MAL o da qualsiasi altro funzionario, dipendente o agente di MAL;
- (vi) che per le Passività oggetto di Trasferimento, tali passività saranno trasferite a e diventeranno passività di MAL e cesseranno di essere passività di Omega;
- (vii) che qualsiasi mandato o altra istruzione in vigore alla Data di Efficacia del Regime (inclusa, senza limitazione, qualsiasi istruzione data a una banca dal suo cliente sotto forma di addebito diretto o ordine permanente) e che prevede il pagamento da parte di una banca o altro intermediario dei premi pagabili in base o in relazione a uno qualsiasi dei Contratti oggetto di Trasferimento o delle Polizze oggetto di Trasferimento avranno effetto come se avesse previsto e autorizzato tale pagamento a MAL;
- (viii) che qualsiasi ordine o altra istruzione in vigore alla Data di Efficacia del Regime in relazione a qualsiasi Contratto oggetto di Trasferimento o Polizza oggetto di

Trasferimento in merito alle modalità di pagamento di indennità o altri importi da parte di Omega dovrà (e nel caso delle Polizze Residue a partire dalla rispettiva Data di Trasferimento Successiva (come definita nel Regime)) rimarrà in vigore come autorità effettiva per MAL;

- (ix) che qualsiasi procedimento giudiziario, semi-giudiziario, arbitrato o qualsiasi reclamo o a qualsiasi ombudsman o altri procedimenti per la risoluzione di una controversia o reclamo pendenti da o contro Omega in connessione con l'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento devono essere proseguiti da o contro MAL e MAL avrà diritto a tutte le difese, pretese, domande riconvenzionali e diritti di compensazione che sarebbero stati a disposizione di Omega in relazione a tali procedimenti;
- (x) a partire da ogni Data di Trasferimento Successiva , tutti i procedimenti effettivi e potenziali da o contro Omega in relazione alle Attività Residue (come definite nel Regime) o le Passività Residue (come definite nel Regime) saranno proseguite da o contro MAL e MAL avrà diritto a tutte le difese, pretese, domande riconvenzionali e diritti di compensazione che sarebbero stati a disposizione di Omega in relazione a tali Attività e Passività Residue;
- (xi) Omega è autorizzata a trasferire a MAL tutti i dati (inclusi i dati personali) detenuti da o per conto di Omega in relazione all'Attività Assicurativa oggetto di Trasferimento;
- (xii) i Registri (come definiti nel Regime), i quali possono includere Trasferimento dei Dati dell'Assicurato (come definito nel Regime) protetti dalle Leggi sulla Protezione dei Dati (come definito nel Regime), saranno trasferiti a MAL (in modo tale che MAL sia considerato il titolare del trattamento dei Dati dell'Assicurato) e possono essere utilizzati da MAL per, e divulgati da Omega a, e utilizzati da, qualsiasi agente o appaltatore di MAL nella stessa misura in cui sono stati utilizzati da Omega e dai suoi agenti o appaltatori in precedenza alla Data di Efficacia del Regime per tutti gli scopi in relazione ai Contratti oggetto di Trasferimento o alle Polizze oggetto di Trasferimento, inclusa, in particolare, l'amministrazione degli stessi e tutte le questioni pertinenti o incidentali a essa relative;
- (xiii) nella misura in cui un'autorità è stata conferita a Omega in relazione a una Polizza oggetto di Trasferimento o Contratto oggetto di Trasferimento da un Assicurato oggetto di Trasferimento o controparte dello stesso o da qualsiasi

altra persona rilevante, ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati o altro, tale autorità dovrà venire considerata come conferita a MAL;

- (xiv) che alla o a partire dalla Data di Efficacia del Regime, qualsiasi documento che attesti o costituisca una polizza contenuta nelle Polizze oggetto di Trasferimento emesse da Omega o il diritto di qualsiasi persona di partecipare a benefici garantiti dalle Polizze oggetto di Trasferimento o riferimenti a Omega o qualsiasi forma abbreviata delle stesse e/o ai diritti, poteri, doveri e/o obblighi imposti a Omega, nella misura necessaria per dare pieno effetto al Regime, saranno letti, interpretati e trattati come riferimenti a MAL e/o ai diritti, poteri, doveri e/o obblighi imposti a MAL soggetti e in conformità con il Regime.
- (3) un'Ordinanza che diriga tale avviso di detto trasferimento sarà pubblicata una volta su ciascuna delle seguenti testate: Iris Oifigiuil, The Irish Independent, The Irish Examiner, Financial Times (International Edition) e sarà ulteriormente pubblicata come richiesto in conformità con le leggi degli Stati Membri in cui sono situati i rischi e in conformità con le direttive delle autorità di regolamentazione negli Stati Membri in cui sono stati stipulati i contratti.
- (4) un'ulteriore o altra Ordinanza che Questa onorevole Corte dovesse ritenere appropriata.

NOTA

Si prevede l'invio di una copia di questa Istanza (insieme agli elenchi) a quelle parti indicate da questa Onorevole Corte.

Presentato questo giorno di 2020 nell'Ufficio Centrale presso Matheson, Avvocati del Richiedente, di 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2.

PRIMO PROGRAMMA

NOMI E INDIRIZZI DEGLI AMMINISTRATORI DI OMEGA LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

- (1) Jonathan Yates, The Wheelhouse, Shotatton, Ruyton-Xi-Towns Shrewsbury, Regno Unito.
- (2) Manfred Maske, 30 Jennings Bay Road, Southampton, Bermuda.
- (3) Olivier Schmidt-Berteau, 15 Bd Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, 1845, Lussemburgo.
- (4) Rene Vanrijkel, Zeedijk 390/201, 8670 Koksijde, Belgio.
- (5) Alexander Brogden, 28 Grape Bay Drive, Paget, Bermuda.
- (6) Derek Fagan, 6 Northcliffe Heights, Skerries, Contea di Dublino.

PROGRAMMA 2

Regime

PROGRAMMA 3

Stati membri del SEE dell'Impegno

1. Italia
2. Francia
3. Spagna
4. Germania

L'ALTA CORTE

2020 Reg. nr.

COS

IN MATERIA DI OMEGA LIFE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

E IN MATERIA DI MONUMENT ASSURANCE LUXEMBOURG S.A.

E IN MATERIA DELL'ASSURANCE COMPANIES ACT 1909

E IN MATERIA DELL'INSURANCE ACT 1989

**E IN MATERIA DEL REGOLAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA (ASSICURAZIONE E
RIASSICURAZIONE) 2015**

ISTANZA

Matheson

70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland

DM/ELCA/AW 666909/51
TEL + 353 1 232 2000
FAX + 353 1 232 3333